



MUNICIPALITÀ 8
Chiaiano – Marianella – Piscinola – Scampia

DELIBERAZIONE n° 1 DELLA GIUNTA DELLA MUNICIPALITÀ

SEDUTA DEL 7/2/2025

OGGETTO: Presa d'atto dell'Accordo fra la Municipalità 8 e il Gruppo Informale "4 Zampe" per l'affidamento in gestione dell'area riservata al benessere dei cani "4 Zampe".

L'anno 2025, addì 7 del mese di Febbraio, nell'Ufficio di Presidenza sito in Largo della Cittadinanza Attiva n. 15, si è riunita la Giunta della Municipalità 8, previo regolare avviso di convocazione notificato ai Sigg. Assessori in carica, per la trattazione dell'argomento in oggetto.

Si dà atto che sono presenti gli Assessori in carica, indicati con la lettera "P" a fianco del proprio nominativo, mentre risultano assenti quelli indicati con la lettera "A":

PRESIDENTE

NICOLA NARDELLA	A
------------------------	----------

ASSESSORI

ANNA DISTINTO (Vicepresidente)	P
LUCIO ACCIAVATTI	P
CLAUDIO DI PIETRO	P
FRANCESCO IORIO	P

In assenza del Presidente, assume la Presidenza la Vicepresidente Dott.ssa Anna Distinto.

Assiste nella qualità di Segretario il Funzionario Dott. Davide Postiglione.

IL PRESIDENTE

constatato che la Giunta è in numero legale, dichiara valida la seduta e mette in discussione l'argomento iscritto all'ordine del giorno.

LA GIUNTA DELLA MUNICIPALITÀ 8

Premesso che:

- con Deliberazione n. 1 del 16.1.2023 la Giunta della Municipalità 8:
 - ha approvato il “Disciplinare per la fruizione delle aree di verde pubblico della Municipalità 8 riservate al benessere dei cani”;
 - ha demandato alla Direzione e al Servizio Gestione Attività Territoriali della Municipalità l'adozione di tutti i provvedimenti necessari per l'istituzione nel territorio municipale di aree riservate al benessere dei cani e per l'affidamento in gestione di tali aree, tramite procedure a evidenza pubblica, a gruppi di cittadini (formali o informali) appartenenti ai quartieri in cui le aree medesime sono situate;
- con Disposizione dirigenziale n. 11 del 28.3.2023 il Direttore della Municipalità 8:
 - ha istituito, nello spazio a verde situato in Via Hugo Pratt angolo Via Fratelli Cervi adiacenze Parco dei Ciliegi, nel quartiere di Scampia, l'area riservata al benessere dei cani “4 Zampe”;
 - si è riservato di adottare i provvedimenti necessari per l'affidamento in gestione dell'area *de quo* tramite procedura a evidenza pubblica;
- con Disposizione dirigenziale n. 110 del 10.9.2024 il Direttore della Municipalità 8, a conclusione di un precedente affidamento, ha approvato un nuovo Avviso Pubblico per l'affidamento in gestione dell'area riservata al benessere dei cani “4 Zampe”, fissando come termine di consegna delle istanze il 4 Ottobre 2024;
- entro tale scadenza è pervenuta n. 1 istanza, registrata al PG/0821153 del 26.9.2024, presentata dal gruppo informale “4 Zampe”;
- con Disposizione dirigenziale n. 125 dell'8.10.2024 il Direttore della Municipalità 8 ha nominato una Commissione di valutazione della suddetta istanza;
- la Commissione si è riunita il 23.10.2024, ed esaminata l'istanza, ha verificato la carenza di documentazione e il 6.11.2024 ha richiesto soccorso istruttorio, al quale il gruppo informale “4 Zampe” ha ottemperato in data 19.11.2024;
- con verbale n. 2 del 4.12.2024, la Commissione, preso atto della completezza della documentazione presentata dal gruppo informale “4 Zampe”, ha suggerito che in caso di affidamento in gestione dell'area *de qua* al soggetto richiedente, quest'ultimo ottemperi – nel rispetto degli “Indirizzi operativi per la realizzazione di aree di verde pubblico riservate al benessere dei cani”, approvati con Disposizione Dirigenziale n. 7 del 9.7.2020 del Servizio Tutela della Salute e degli Animali, e dal “Disciplinare per la fruizione delle aree di verde pubblico della Municipalità 8 riservate al benessere dei cani”, approvato con Deliberazione n. 1 del 16.1.2023 della Giunta della Municipalità 8 – a varie prescrizioni;
- con Disposizione dirigenziale n. 171 del 23.12.2024 il Direttore della Municipalità 8 ha stabilito di:
 - prendere atto delle risultanze dei lavori della suddetta Commissione di valutazione;
 - accogliere i suggerimenti formulati dalla Commissione medesima con il verbale n. 2 del 4.12.2024;
 - avviare le procedure per l'affidamento dell'area riservata al benessere dei cani “4 Zampe” al Gruppo Informale “4 Zampe”.

Considerato che:

- in data 21.1.2025, in conseguenza di quanto sopra rappresentato, la Municipalità 8 e il Gruppo Informale “4 Zampe” hanno siglato un Accordo – allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale – per l'affidamento in gestione dell'area riservata al benessere dei cani “4 Zampe”;
- tale Accordo tiene conto degli “Indirizzi operativi per la realizzazione di aree di verde pubblico riservate al benessere dei cani”, adottati con Disposizione Dirigenziale n. 7 del 9.7.2020 del Servizio Tutela della Salute e degli Animali, del “Disciplinare per la fruizione

delle aree di verde pubblico della Municipalità 8 riservate al benessere dei cani”, approvato dalla Giunta della Municipalità 8 con Deliberazione n. 1 del 16.1.2023, nonché dei suggerimenti formulati dalla suddetta Commissione di valutazione con il verbale n. 2 del 4.12.2024;

Ritenuto che si debba prendere atto dell’Accordo fra la Municipalità 8 e il Gruppo Informale “4 Zampe” per l’affidamento in gestione dell’area riservata al benessere dei cani “4 Zampe”;

Visto il Regolamento delle Municipalità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 21.9.2005;

Attestato che:

- l’adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità e della correttezza dell’attività amministrativa e contabile, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e degli artt. 13 comma 1 lettera b) e 17 comma 2 lettera a) del Regolamento dei Controlli Interni, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 28.2.2013;
- l’attività istruttoria è stata condotta, ai sensi degli artt. 5 e 6 bis della Legge 241/1990 e s.m.i., dalla Dirigenza della Municipalità 8;
- ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/1990 introdotto dalla Legge 190/2012 (art. 1 comma 41), degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse anche potenziale tali da impedire l’adozione del presente atto;
- l’Accordo allegato al presente provvedimento contiene dati personali trattati in conformità alle condizioni di liceità di cui all’art. 6 del Regolamento UE 2016/679 e pubblicati nel rispetto delle relative norme di legge;

Visti:

- lo Statuto del Comune di Napoli;
- il Regolamento delle Municipalità del Comune di Napoli;

DELIBERA

all’unanimità:

1. Prendere atto dell’Accordo – siglato in data 21.1.2025 e allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale – fra la Municipalità 8 e il Gruppo Informale “4 Zampe” per l’affidamento in gestione dell’area riservata al benessere dei cani “4 Zampe”.

2. Stabilire, come indicato nell’Accordo indicato al punto 1 e come stabilito dall’art. 5 degli “Indirizzi operativi per la realizzazione di aree di verde pubblico riservate al benessere dei cani”, adottati con Disposizione Dirigenziale n. 7 del 9.7.2020 del Servizio Tutela della Salute e degli Animali, che:

- l’affidamento dell’area “4 Zampe” è dato in prova per un periodo di 3 mesi a partire dal 21.1.2025;

- allo scadere del periodo di prova (21.4.2025), la gestione potrà essere riconfermata per la durata di un anno (fino al 21.4.2026), se in seguito ad apposito sopralluogo non saranno rilevate inadempienze e l’area si presenti in buono stato e se per la durata del periodo di prova non siano arrivate segnalazioni da parte dei fruitori relative a inadempimenti e disservizi.

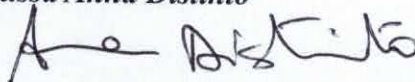
3. Trasmettere il presente provvedimento ai Capigruppo consiliari della Municipalità e al Servizio Tutela della Salute e degli Animali.



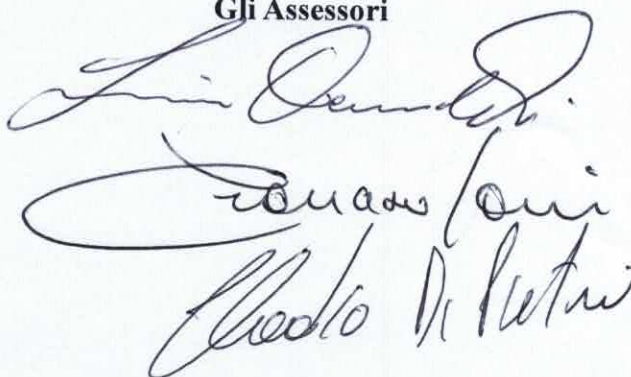
Sono allegati al presente provvedimento i seguenti documenti, composti da un numero complessivo di 8 pagine progressivamente numerate:

- *Accordo fra la Municipalità 8 e il Gruppo Informale "4 Zampe" per l'affidamento in gestione dell'area riservata al benessere dei cani "4 Zampe"*;
- *"Indirizzi operativi per la realizzazione di aree di verde pubblico riservate al benessere dei cani"*;
- *"Disciplinare per la fruizione delle aree di verde pubblico della Municipalità 8 riservate al benessere dei cani"*.

La Vicepresidente
Dott.ssa Anna Distinto



Gli Assessori



VISTO:
Il Direttore
Dott. Giuseppe Imperatore





COMUNE DI NAPOLI

MUNICIPALITÀ 8

Chiaiano – Marianella – Piscinola – Scampia

DELIBERAZIONE n° 1 DELLA GIUNTA DELLA MUNICIPALITÀ

SEDUTA DEL 7.2.2025

OGGETTO: Presa d'atto dell'Accordo fra la Municipalità 8 e il Gruppo Informale "4 Zampe" per l'affidamento in gestione dell'area riservata al benessere dei cani "4 Zampe".

PARERE del Direttore della Municipalità 8, Dott. Giuseppe Imperatore: FAVOREVOLE.

Il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa a carico della Municipalità 8 e dell'Amministrazione Comunale.

Napoli, 7.2.2025

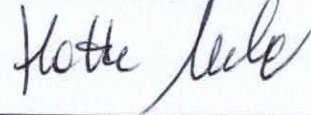
Il Direttore

Deliberazione di Giunta Municipale n° 1 del 7.2.2025 composta da n° 6 pagine progressivamente numerate, nonché da allegati di complessive 8 pagine progressivamente numerate che ne costituiscono parte integrante.

SI ATTESTA CHE:

- la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Napoli il 11/02/2025 e vi rimarrà per quindici giorni;
- con nota n. 131525 del 11/02/2025 è stata trasmessa in elenco ai Presidenti dei Gruppi Consiliari della Municipalità 8.

Il Funzionario Responsabile



DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

Constatato che sono decorsi 15 giorni dalla pubblicazione e che si è provveduto alla prescritta trasmissione ai Presidenti dei Gruppi Consiliari, si dà atto che la presente deliberazione è divenuta da oggi esecutiva.

Addi

Il Direttore della Municipalità 8



COMUNE DI NAPOLI
MUNICIPALITÀ 8

Chiaiano – Marianella – Piscinola – Scampia

**AFFIDAMENTO IN GESTIONE
DELL'AREA RISERVATA AL BENESSERE DEI CANI "4 ZAMPE"**

ACCORDO TRA

la **Municipalità 8 del Comune di Napoli**, nella persona del Direttore Dott. Giuseppe Imperatore, nato a Milano il 21.12.1961, Codice fiscale MPRGPP61T21F205Q, domiciliato per la carica in Napoli al Largo della Cittadinanza Attiva n. 15,

E

il **Gruppo Informale "4 Zampe"**, nella persona del rappresentante Sig. Bruno Della Martora, nato a Napoli il 19.4.1957, residente in Napoli in Via Roma verso Scampia n. 119, Codice fiscale DLLBRN57D19F839L,

di seguito congiuntamente definiti "**Parti**".

Premesse

L'art. 2 comma 1 del Regolamento per la tutela degli Animali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 25.7.2012, sancisce che «il Comune di Napoli riconosce la libertà di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o associato, le attività connesse all'accudimento ed alla cura degli animali». L'art. 29 di tale Regolamento prevede la possibilità di creare e attrezzare nel territorio comunale «aree verdi di sgambamento e libera socializzazione degli animali».

Con Disposizione Dirigenziale n. 7 del 9.7.2020 del Servizio Tutela della Salute e degli Animali sono stati adottati gli "Indirizzi operativi per la realizzazione di aree di verde pubblico riservate al benessere dei cani".

Con Disposizione dirigenziale n. 24 del 19.7.2022 il Direttore della Municipalità 8 ha avviato le procedure per la trasformazione dello spazio a verde situato in Via Hugo Pratt angolo Via Fratelli Cervi adiacenze Parco dei Ciliegi, nel quartiere di Scampia, in area riservata al benessere dei cani.

Con Deliberazione n. 1 del 16.1.2023 la Giunta della Municipalità 8:

- ha approvato il "Disciplinare per la fruizione delle aree di verde pubblico della Municipalità 8 riservate al benessere dei cani";

- ha demandato alla Direzione e al Servizio Gestione Attività Territoriali della Municipalità l'adozione di tutti i provvedimenti necessari per l'istituzione nel territorio municipale di aree riservate al benessere dei cani e per l'affidamento in gestione di tali aree, tramite procedure a evidenza pubblica, a gruppi di cittadini (formali o informali) appartenenti ai quartieri in cui le aree medesime sono situate.

Con Disposizione dirigenziale n. 11 del 28.3.2023 il Direttore della Municipalità 8:

- ha istituito, nello spazio a verde situato in Via Hugo Pratt angolo Via Fratelli Cervi adiacenze Parco dei Ciliegi, nel quartiere di Scampia, l'area riservata al benessere dei cani "4 Zampe";

- si è riservato di adottare i provvedimenti necessari per l'affidamento in gestione dell'area *de quo* tramite procedura a evidenza pubblica.

Con Disposizione dirigenziale n. 110 del 10.9.2024 il Direttore della Municipalità 8, a conclusione di un precedente affidamento, ha approvato un nuovo Avviso Pubblico per l'affidamento in gestione dell'area riservata al benessere dei cani "4 Zampe", fissando come termine di consegna delle istanze il 4 Ottobre 2024. Entro tale scadenza è pervenuta n. 1 istanza, registrata al PG/0821153 del 26.9.2024, presentata dal gruppo informale "4 Zampe".

Con Disposizione dirigenziale n. 125 dell'8.10.2024 il Direttore della Municipalità 8 ha nominato una Commissione di valutazione della suddetta istanza. La Commissione si è riunita il 23.10.2024, ed esaminata l'istanza, ha verificato la carenza di documentazione e il 6.11.2024 ha richiesto soccorso istruttorio, al quale il gruppo informale "4 Zampe" ha ottemperato in data 19.11.2024.

Con verbale n. 2 del 4.12.2024, la Commissione, preso atto della completezza della documentazione presentata dal gruppo informale "4 Zampe", ha suggerito che in caso di affidamento in gestione dell'area *de qua* al soggetto richiedente, quest'ultimo ottemperi – nel rispetto degli "Indirizzi operativi per la realizzazione di aree di verde pubblico riservate al benessere dei cani", approvati con Disposizione Dirigenziale n. 7 del 9.7.2020 del Servizio Tutela della Salute e degli Animali, e dal "Disciplinare per la fruizione delle aree di verde pubblico della Municipalità 8 riservate al benessere dei cani", approvato con Deliberazione n. 1 del 16.1.2023 della Giunta della Municipalità 8 – a varie prescrizioni.

Con Disposizione dirigenziale n. 171 del 23.12.2024 il Direttore della Municipalità 8 ha stabilito di:

- prendere atto delle risultanze dei lavori della suddetta Commissione di valutazione;
- accogliere i suggerimenti formulati dalla Commissione medesima con il verbale n. 2 del 4.12.2024;
- avviare le procedure per l'affidamento dell'area riservata al benessere dei cani "4 Zampe" al Gruppo Informale "4 Zampe".

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Scopo

Il presente Accordo ha la finalità di definire i dettagli dell'affidamento in gestione, a favore del Gruppo informale "4 Zampe", dell'area di verde pubblico riservata al benessere dei cani denominata "4 Zampe", situata in Via Hugo Pratt angolo Via Fratelli Cervi adiacenze Parco dei Ciliegi, nel quartiere di Scampia.

Art. 2 – Durata

Come stabilito dall'art. 5 degli "Indirizzi operativi per la realizzazione di aree di verde pubblico riservate al benessere dei cani" richiamati in premessa, l'affidamento indicato all'art. 1 è dato in prova al Gruppo Informale "4 Zampe" per un periodo di 3 mesi a partire dalla data di stipula del presente Accordo.

Allo scadere del periodo di prova, la gestione potrà essere riconfermata per la durata di un anno, se in seguito ad apposito sopralluogo congiunto delle Parti non saranno rilevate inadempienze e l'area si presenti in buono stato e se per la durata del periodo di prova non siano arrivate segnalazioni da parte dei fruitori relative a inadempimenti e disservizi.

Art. 3 – Impegni della Municipalità

Con il presente Accordo la Municipalità 8 si impegna a:



- a) rendere gratuitamente disponibile a favore del Gruppo Informale "4 Zampe", per il periodo indicato all'art. 2, l'area di verde pubblico riservata al benessere dei cani denominata "4 Zampe";
- b) offrire al Gruppo Informale "4 Zampe" ogni utile e fattiva assistenza e collaborazione ai fini del buon andamento della gestione dell'area.

È esclusa l'erogazione, da parte della Municipalità 8 e del Comune di Napoli, di risorse finanziarie finalizzate a remunerare a qualsiasi titolo eventuali prestazioni lavorative rese dal Gruppo Informale "4 Zampe" durante il periodo di affidamento dell'area.

Art. 4 – Impegni del Gruppo Informale "4 Zampe"

Con il presente Accordo il gruppo informale "4 Zampe" si impegna, per tutto il periodo di affidamento dell'area riservata al benessere dei cani denominata "4 Zampe":

- 1) a osservare scrupolosamente tutte le prescrizioni contenute negli "Indirizzi operativi per la realizzazione di aree di verde pubblico riservate al benessere dei cani", approvati con Disposizione Dirigenziale n. 7 del 9.7.2020 del Servizio Tutela della Salute e degli Animali, e nel "Disciplinare per la fruizione delle aree di verde pubblico della Municipalità 8 riservate al benessere dei cani", approvato con Deliberazione n. 1 del 16.1.2023 della Giunta della Municipalità 8, allegati al presente documento quali parti integranti e sostanziali;
- 2) a ottemperare alle seguenti prescrizioni suggerite dalla Commissione di valutazione nominata con Disposizione dirigenziale n. 125 dell'8.10.2024 e accolte dalla Municipalità 8 con Disposizione dirigenziale n. 171 del 23.12.2024:

- completamento della schermatura nella parte bassa della recinzione dell'area "4 Zampe", che funga da barriera visiva per i cani;
- suddivisione interna dell'area in zone per cani di piccola e di grossa taglia;
- richiesta di preventiva autorizzazione al Servizio competente in caso di realizzazione nell'area di spazi di ombreggiatura con alberature ad alto fusto;
- pulizia giornaliera, in particolare nei periodi primaverili/estivi, dei contenitori per la raccolta delle deiezioni canine;
- ricorso a un educatore cinofilo appartenente a una scuola nazionale certificata per consigli di comportamento fisiologico e dinamiche comunicative di gruppo e a un veterinario comportamentalista per consigli di comportamento patologico e dinamiche comunicative di gruppo e di tipo igienico-sanitario.

Art. 5 – Andamento dell'Accordo

Le Parti hanno la reciproca responsabilità di esercitare in buona fede e in correttezza tutti i rapporti scaturenti dal presente Accordo.

Durante tutto il corso di validità del presente Accordo, qualunque modifica non potrà essere apportata allo stesso se non mediante approvazione e sottoscrizione di entrambe le Parti.

Durante il periodo di durata del presente Accordo, lo stesso si potrà risolvere solo per "giusta causa", ovvero, ai sensi dell'art. 2119 del Codice Civile, con il verificarsi di «una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto», ossia quando dovessero manifestarsi fatti che violano disposizioni legislative e/o regolamentari.

Qualsiasi disdetta dell'Accordo deve essere data per iscritto.

Le Parti si impegnano, se l'Accordo venisse risolto prima della fine del suo periodo di validità, a trovare una conciliazione su eventuali conseguenze di qualsiasi tipo.

Il presente Accordo avrà una risoluzione immediata in caso di comprovati illeciti e/o infrazioni di legge.



Qualora eventuali controversie non siano componibili fra le Parti in via amichevole, la loro risoluzione è demandata al Foro di Napoli.

Per tutto quanto non previsto dal presente Accordo, trovano applicazione le norme vigenti in materia.

Art. 6 - Forza maggiore

Nel caso in cui l'adempimento, a cura di una delle Parti (o di entrambe le Parti), di uno degli impegni stabiliti nel presente Accordo sia impedito o ritardato da un "evento di forza maggiore", tale Parte (o entrambe le Parti) non si assume alcuna responsabilità per tale fatto ai sensi del presente Accordo. Per "eventi di forza maggiore" sono da intendersi atti di guerra, stati di emergenza, coprifuoco, severe restrizioni alle comunicazioni stradali, colpi di Stato, gravi disordini civili, attività terroristiche, condizioni meteorologiche eccezionalmente avverse, terremoti superiori al V grado della scala Richter e altre circostanze simili.

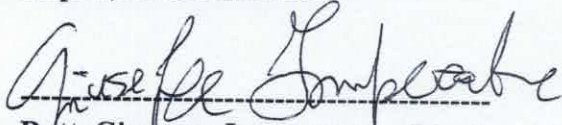
Art. 7 - Privacy

I dati personali conferiti dalle Parti saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse al presente Accordo, nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 101 del 10 Agosto 2018 di adeguamento al Regolamento UE 679 del 27 Aprile 2016.

Sono allegati al presente Accordo quali parti integranti e sostanziali:

- 1 – "Indirizzi operativi per la realizzazione di aree di verde pubblico riservate al benessere dei cani";
- 2 – "Disciplinare per la fruizione delle aree di verde pubblico della Municipalità 8 riservate al benessere dei cani".

Napoli, 21 Gennaio 2025



Dott. Giuseppe Imperatore – Direttore della Municipalità 8 del Comune di Napoli



Sig. Bruno Della Martora – Rappresentante del gruppo informale "4 Zampe"



AREA AMBIENTE
SERVIZIO TUTELA DELLA SALUTE E DEGLI ANIMALI

**Indirizzi operativi per la realizzazione di aree di verde pubblico
riservate al benessere dei cani**

di cui a Disposizione Dirigenziale n. 7 del 9 luglio 2020

1. Caratteristiche tecniche dell'area

1. ampiezza minima preferibilmente non inferiore a 400 mq.;
2. terreno compresso o preferibilmente a prato;
3. recinzione esterna con altezza minima di m.1,5 composta da rete metallica plastificata elettrosaldata a maglie strette per evitare l'inserimento di muso o zampe, con paletti in ferro zincato o legno verniciati posti in plinti; la parte bassa della recinzione deve essere schermata da una barriera visiva ai cani;
4. due cancelli di ingresso pedonale con possibilità di chiusura sia dall'interno che dall'esterno, chiusura da assicurare permanentemente;
5. fornitura e posa di contenitori appositi per la raccolta delle deiezioni canine;
6. beverini per l'abbeveraggio degli animali, con relativa fornitura idrica;
7. suddivisione interna dell'area solo se i mq lo permettono;
8. strutture per il riparo dal sole: alberi o tettoie;
9. cartello da installarsi sul cancello di ingresso pedonale con la dicitura "*Comune di Napoli – Municipalità - Area di verde pubblico riservata al benessere dei cani*";
10. non è ammessa la realizzazione dell'area su solai né copertura dell'area con sabbia;
11. il limite del numero dei cani presenti contemporaneamente nell'area sarà stabilito da un educatore cinofilo e/o da un veterinario comportamentista.

2. Aspetti di carattere gestionale

1. adozione di un disciplinare che detti disposizioni per la corretta e razionale fruizione delle aree, al fine di salvaguardare la sicurezza degli utenti che ne usufruiscono e il benessere dei cani;
2. mantenimento delle aree ad uso pubblico, garantendo anche attraverso eventuali affidatari delle aree, l'utilizzo gratuito delle stesse;
3. le istanze di realizzazione e/o gestione dell'area, inoltrate da soggetti pubblici o privati, vanno presentate alla Municipalità competente per territorio, unitamente a specifico progetto tecnico, nonché dettagliato programma di manutenzione della stessa, comprendente interventi di disinfezione del terreno con prodotti indicati dal servizio veterinario pubblico della competente ASL Napoli 1 Centro;
4. all'apertura al pubblico di una nuova area, la Municipalità invia comunicazione al Servizio Tutela della Salute e degli Animali con ogni indicazione di dettaglio (ubicazione, caratteristiche, modalità di gestione e di manutenzione dell'area) così che detto servizio centrale possa provvedere al periodico aggiornamento della pagina Web dell'Ente.

3. Caratteristiche del soggetto affidatario

Può presentare richiesta di affidamento dell'area qualsiasi gruppo di cittadini (formale o informale) appartenente al quartiere di riferimento, al cui interno siano presenti, tra gli altri, le seguenti figure

di riferimento:

- un educatore cinofilo appartenente ad una scuola nazionale certificata per consigli di comportamento fisiologico e dinamiche comunicative di gruppo;
- un veterinario comportamentalista per consigli di comportamento patologico e dinamiche comunicative di gruppo e di tipo igienico-sanitario.

4. Diritti, oneri e obblighi a carico del soggetto.

Il soggetto affidatario deve dotarsi di un disciplinare interno che assicuri:

- la pulizia giornaliera con smaltimento costante delle deiezioni e pulizia del terreno con acqua in base al flusso di presenze dei cani anche più volte al giorno, in particolar modo nei mesi caldi;
- la presa in custodia dell'area garantendo orari di apertura e chiusura della stessa;
- la previsione di opere di miglioramento dell'area stessa con elementi di arredo urbano (panchine, recinzioni ecc...);
- la fornitura di cestini per la raccolta delle deiezioni animali, secondo preventive intese con ASIA, azienda addetta al servizio di igiene urbana cittadina;
- la permanenza dei cani con problematicità per un tempo stabilito con l'affissione di un segnale di avvertimento all'ingresso dell'area;
- rotazione oraria nella permanenza dei cani nell'area per consentire l'uso a tutti;
- il giusto abbinamento dei cani frequentatori abituali dell'area al fine di consentire una serena esperienza per il cane e per il referente umano diversificato per orari
- accertarsi che i cani che accedono alle aree di sgambamento siano regolarmente iscritti all'anagrafe canina e con registrazione ed identificazione del microchip;
- accertarsi che i cani siano in regola con le vaccinazioni (vaccinazione da non meno di 20 giorni e non più di 12 mesi precedenti per parvovirosi, cimurro, epatite infettiva canina e leptospirosi) ed esenti da infestazioni da pulci, zecche o altri parassiti;
- evitare la compresenza di cani liberi e cani al guinzaglio, la presenza di cani tenuti in braccio e la presenza di femmine durante il periodo riproduttivo (proestro/estro);
- evitare di somministrare cibo ai cani nell'area o di introdurre e consumare alimenti per evitare fenomeni di competizione;
- evitare l'introduzione di oggetti o giochi che possono essere fonte di eccitazione e di litigi tra cani;
- assicurarsi che il conduttore vigili costantemente il proprio cane e sia in grado di gestirlo correttamente, intervenendo anche riguardo a comportamenti potenzialmente dannosi a cani, persone o cose, in modo da assicurare che esso abbia un comportamento adeguato con gli altri cani e le altre persone presenti nell'area.

Il disciplinare sarà sottoposto all'Amministrazione che dovrà prenderne atto e si potrà riservare di richiedere integrazioni o modifiche per renderlo rispondente agli indirizzi operativi disposti.

5. Durata dell'affidamento

L'affidamento è dato in prova per un periodo di tre mesi allo scadere del quale la gestione sarà riconfermata per la durata di un anno, se in seguito al sopralluogo non saranno rilevate inadempienze e l'area si presenti in buono stato e se per la durata del periodo di prova non siano arrivate segnalazioni da parte dei fruitori relative ad inadempimenti e disservizi.

6. Partecipazione e responsabilità della amministrazione pubblica

La partecipazione dell'Amministrazione comunale è limitata alla messa a disposizione di aree di sgambamento previste dagli elenchi. E' esclusa l'erogazione di risorse finanziarie finalizzate a remunerare a qualsiasi titolo le prestazioni lavorative rese dal soggetto affidatario.

L'Amministrazione si riserva il diritto di revoca, anche prima della scadenza, se le condizioni espresse dal disciplinare d'uso dovessero venire a mancare o per esigenze di pubblica utilità.



COMUNE DI NAPOLI
MUNICIPALITÀ 8

Chiaiano – Marianella – Piscinola – Scampia

DISCIPLINARE PER LA FRUIZIONE DELLE AREE DI VERDE PUBBLICO DELLA MUNICIPALITÀ 8 RISERVATE AL BENESSERE DEI CANI

Art. 1 – Finalità

In linea con il Regolamento per la tutela degli Animali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 25.7.2012, e con gli "Indirizzi operativi per la realizzazione di aree di verde pubblico riservate al benessere dei cani", adottati con Disposizione Dirigenziale n. 7 del 9.7.2020 del Servizio Tutela della Salute e degli Animali del Comune di Napoli, il presente Disciplinare detta disposizioni per la corretta e razionale fruizione – a titolo gratuito e in condizioni di sicurezza per le persone, le cose e gli animali – delle aree della Municipalità 8 del Comune di Napoli riservate al benessere dei cani.

Art. 2 – Ambiti di applicazione

Le aree oggetto del presente Disciplinare vengono individuate di volta in volta dalla Municipalità 8 e possono essere affidate in gestione, come previsto dai suddetti Indirizzi operativi, tramite procedure a evidenza pubblica, a gruppi di cittadini (formali o informali) appartenenti ai quartieri in cui le aree medesime sono situate.

Art. 3 – Oneri e obblighi della Municipalità

La Municipalità 8 provvede periodicamente, o quando se ne ravvisino la necessità e l'urgenza, in proprio o mediante l'affidamento in gestione indicato all'art. 2, alla pulizia e allo sfalcio delle aree riservate al benessere dei cani e alla loro disinfestazione e disinfezione.

Art. 4 – Oneri, obblighi e divieti per i fruitori

- a) Le aree della Municipalità 8 riservate al benessere dei cani sono da considerarsi aree di servizio dedicate esclusivamente allo sgambamento e alla ricreazione dei cani. Pertanto, al fine di garantire la sicurezza e la corretta funzionalità del servizio, l'accesso a tali aree è consentito esclusivamente ai proprietari/conduuttori e ai loro cani. I cani non possono entrare da soli.
- b) I minori di anni 16 possono avere accesso alle aree riservate al benessere dei cani solo se accompagnati da un adulto.
- c) I proprietari/conduuttori hanno l'obbligo:
 - di introdurre i cani al guinzaglio all'interno delle aree e di liberarli solo dopo aver verificato la sussistenza di tutte le condizioni di sicurezza e/o opportunità e soltanto qualora siano in grado di avere la piena, continua e assoluta padronanza dei loro animali, dopo aver constatato che nelle aree non vi siano cani incompatibili;
 - di recare con sé la museruola da applicare al cane in caso di rischi per l'incolumità di persone e/o animali o su richiesta delle autorità competenti;
 - in entrata e in uscita, di richiudere tempestivamente i cancelli onde evitare l'accidentale fuoriuscita di altri cani.
- d) L'accesso contemporaneo a un'area è consentito a un numero massimo di cani da definire in relazione alle caratteristiche e alla superficie dell'area medesima.

e) Nel caso in cui altri cani stiano aspettando di accedere, il tempo massimo di permanenza in un'area è di 20 minuti.

f) I proprietari/conduuttori:

- possono lasciare liberi i propri cani nelle aree purché ciò avvenga sotto il loro costante controllo e dopo aver verificato che ciò non comporti danno e/o disturbo agli altri utenti e ai cani presenti;
- devono costantemente vigilare sui rispettivi cani in modo da intervenire in qualsiasi momento in caso di comportamenti potenzialmente dannosi ad altri animali, a persone o a cose.

g) Nelle aree riservate al benessere dei cani è vietato:

- l'accesso ai cani che non siano iscritti all'Anagrafe Canina;
- l'accesso ai cani che non siano stati sottoposti alle vaccinazioni prescritte dalla normativa vigente o che non siano stati trattati contro i parassiti sia interni che esterni;
- l'accesso ai cani che abbiano precedentemente aggredito ovvero morsicato persone o animali o abbiano comunque mostrato comportamenti aggressivi/pericolosi;
- l'accesso ai cani femmina nei periodi riproduttivi (calore);
- l'accesso ai cani affetti da patologie;
- somministrare cibo ai cani;
- introdurre e consumare alimenti di qualsiasi tipo;
- introdurre strutture o arredi diversi da quelli già presenti;
- adoperare oggetti finalizzati a far giocare i cani (ad esempio palle da riporto, frisbee e simili) nel caso in cui possano creare eccitazione per i cani al punto di farli azzuffare;
- adottare comportamenti che possano disturbare la quiete pubblica;
- svolgere attività di addestramento cani (da caccia, da difesa o da guardia);
- introdurre (fatta eccezione per i mezzi di soccorso, per le vetture delle Forze dell'Ordine e per i mezzi preposti alla manutenzione) qualsiasi tipo di veicolo di cui all'art. 47 del Codice della Strada, nonché biciclette, acceleratori d'andatura, pattini e similari.

9) I proprietari/conduuttori sono tenuti a impedire che i loro cani scavino buche o danneggino la vegetazione e le recinzioni delle aree. Se ciò dovesse accadere, devono provvedere senza indugio a ripristinare lo stato dei luoghi.

10) A garanzia dell'igiene e a tutela del decoro delle aree, è fatto obbligo ai proprietari/conduuttori di:

- essere muniti di attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni canine;
- raccogliere le eventuali deiezioni dei loro cani e provvedere a depositarle negli appositi contenitori.

11) Il proprietario/conduuttore di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde sia civilmente che penalmente degli eventuali danni o delle lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso.

12) I fruitori delle aree riservate al benessere dei cani sono tenuti:

- a rispettare tutte le disposizioni contenute nel presente Disciplinare;
- a dare immediata comunicazione agli uffici della Municipalità 8 e alle Autorità competenti di eventuali manomissioni, guasti, pericoli o situazioni anomale.

Art. 5 - Apertura delle aree

Le aree della Municipalità 8 riservate al benessere dei cani sono aperte tutti i giorni dalle ore 6:00 alle ore 24:00.

Art. 6 – Disposizioni finali

In caso di violazioni accertate alle disposizioni del presente Disciplinare, il proprietario/conduuttore potrà essere diffidato ad accedere con il proprio cane alle aree della Municipalità 8 riservate al benessere dei cani.

Per tutto quanto non previsto dal presente Disciplinare, si fa rinvio alla normativa statale, regionale e comunale vigente in materia.

